RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1974

indirizzata al governo del Regno di Danimarca in merito ai progetti di decreto relativi a misure di esecuzione dei regolamenti (CEE) n. 2829/72, n. 117/66/CEE, (CEE) n. 516/72, (CEE) n. 517/72 del Consiglio e dei regolamenti (CEE) n. 1016/68 e (CEE) n. 1172/72 della Commissione

(75/4/CEE)

1. La rappresentanza permanente della Danimarca presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione, con lettera datata 16 luglio 1974, il testo di tre progetti di decreto che il governo danese si propone di adottare. Tali progetti di decreto riguardano misure di esecuzione previste nell'ordine dai seguenti regolamenti :

— (CEE) n. 2829/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri [1],

— n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus [2], e (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio 1968, che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio [3],

— (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri [4], (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri [5], nonché (CEE) n. 1172/72 della Commissione, del 26 maggio 1972, relativo all'istituzione dei documenti di cui ai regolamenti (CEE) n. 516/72 e (CEE) n. 517/72 del Consiglio [6].

Tale comunicazione costituisce una consultazione della Commissione ai sensi degli articoli

— 7 del regolamento (CEE) n. 2829/72,
— 10 del regolamento n. 117/66/CEE,
— 6 del regolamento (CEE) n. 1016/68,
— 24 del regolamento (CEE) n. 516/72,
— 22 del regolamento (CEE) n. 517/72.

La comunicazione del governo danese costituisce parimenti, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1172/72, informazione della Commissione in merito alle disposizioni che il governo danese prevede di adottare in materia.

2. Prima di pronunciarsi sul contenuto dei provvedimenti sottoposti a consultazione, la Commissione deplora che il governo danese non abbia potuto adottare con maggiore tempestività le misure di attuazione del regolamento (CEE) n. 2829/72 già entrato in vigore il 1° gennaio 1973 e che non abbia rispettato il termine del 1° aprile 1973 entro il quale, conformemente alle rispettive disposizioni degli articoli 25 b) e 23 b) dei regolamenti (CEE) n. 516/72 e (CEE) n. 517/72, avrebbero dovuto essere prese le misure di attuazione dei suddetti regolamenti.

3. Per quanto riguarda le disposizioni del progetto di decreto recante esecuzione del regolamento (CEE) n. 2829/72, la Commissione constata che esse rispondono, nello spirito e nel contenuto generale, alle esigenze di tale regolamento. Essa deplora tuttavia che il governo danese non abbia preso in considerazione la richiesta, formulata dalla Commissione stessa nella raccomandazione del 29 giugno 1973, di completare le disposizioni di esecuzione, specialmente in materia di sanzioni, ispirandosi alla raccomandazione che la Commissione ha rivolto agli Stati membri, in data 9 giugno 1969, per quanto si riferisce all'attuazione della normativa in materia di contingenti comunitari.

Di conseguenza, la Commissione raccomanda al governo danese di completare in tal senso il suddetto progetto di decreto.

4. Per quanto riguarda le disposizioni del progetto di decreto recante esecuzione dei regolamenti n. 117/66/CEE e (CEE) n. 1016/68, la Commissione constata che esse rispondono agli obblighi imposti agli Stati membri a norma dei predetti regolamenti comunitari.

5. In merito al progetto di decreto recante esecuzione dei regolamenti (CEE) n. 516/72, (CEE) n. 517/72 e (CEE) n. 1172/72, la Commissione rileva che l'articolo 5, paragrafo 1, del progetto stesso prevede la condizione cui è sottoposta la cessione di una licenza di servizio regolare o di servizio regolare specializzato, ma nulla dispone in merito all'eventuale cessione della gestione di tali servizi, eventualità prevista anche dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 517/72.

(1) GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 16.
(2) GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.
(3) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 8.
(4) GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 13.
(5) GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.
(6) GU n. L 134 del 12. 6. 1972, pag. 1.

Di conseguenza, la Commissione raccomanda al governo danese di colmare tale lacuna, precisando se ed a quali condizioni può essere ceduta la gestione di un servizio regolare o di un servizio regolare specializzato.

La Commissione constata che le altre disposizioni previste dal progetto di decreto danese rispondono agli obblighi imposti agli Stati membri a norma dei regolamenti comunitari in questione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI